



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

La durata massima dei tirocini formativi

Prot. n. 7995/BD9 del 23.07.2013

A tutti gli studenti

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Coordinatori

Sede

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, c.d. "manovra bis", è cambiata la disciplina relativa alla durata dei tirocini formativi.

L'attivazione di tirocini formativi **non curricolari (post-diploma)**, secondo quanto previsto dall'art. 11, incontrano i seguenti limiti:

- possono essere attivati in favore di neo diplomati o neo laureati e devono essere **promossi non oltre** i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studi.
- 1 tirocinio formativo deve avere una durata massima pari a **6 mesi** comprensiva di proroghe.

Tali limiti trovano **esclusione** nei confronti dei soggetti c.d. "ai margini" del mondo del lavoro ovvero:

- disabili,
- invalidi civili e quelli psichici e sensoriali
- tossicodipendenti
- soggetti in trattamento psichiatrico condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Le disposizioni appena esposte **non si applicano ai tirocini** formativi o di orientamento "**curricolari**" inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro.

Restano esclusi dal periodo di durata eventuali periodi di svolgimento del servizio militare o civile nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Entro i limiti di durata massima possono essere concesse delle proroghe, fermi restando gli obblighi del rispetto della convenzione, del tutorato e della garanzia assicurativa.

Il Ministero sostiene che le disposizioni dell'art. 11 del DL n. 138 si inseriscono in un'ottica di sostegno alla recente riforma dell'apprendistato, hanno ad oggetto i tirocini formativi e di orientamento ovvero i **tirocini** che sono **finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani** nella fase di transizione tra scuola e lavoro al fine di permettere di prendere una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Rimangono fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 11 anche i **tirocini promossi in favore degli immigrati**, nell'ambito del decreto flussi, richiedenti asilo politico e titolari di protezioni internazionale.

La regolamentazione di tale tipologia di tirocini rimane integralmente affidata alle Regioni con i limiti di durata previsti dall'art. 7 comma 1 lett b) del D.M. 142/1998.



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Un ulteriore punto controverso riguarda la definizione di tirocini curriculari per i quali è ancora in vigore la precedente disciplina.

Il Ministero precisa che si definiscono **tirocini curriculari quelli inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici**, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo ma di completare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità "di alternanza scuola lavoro", compresi gli iscritti a master universitari e ai corsi di dottorato.

In data 24 gennaio 2013 la Conferenza Stato - Regioni ha diramato le linee guida relative ai tirocini, le Regioni hanno sei mesi per recepire le indicazioni approvate.

Nel caso dei **tirocini formativi e di orientamento** la durata massima del periodo **non potrà superare i 6 mesi**.

Soggetti promotori/Enti Ospitanti

I tirocini formativi sono attivabili previa richiesta di avvio da parte dell'azienda ospitante ad uno degli Enti, soggetti promotori, individuati all'art. 2 del DM n. 142/98 e di seguito elencati:

- enti ed agenzie regionali del lavoro, centri per l'impiego o altre strutture analoghe di servizio per l'occupazione individuate dalle leggi regionali;
- università e istituti di istruzione universitaria, statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituti scolastici, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio, e provveditorati agli studi;
- centri di formazione professionale e/o orientamento, pubblici o a partecipazione pubblica;
- enti formativi privati, senza scopo di lucro, accreditati dalla regione;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili o soggetti con svantaggio sociale.
- provveditorati agli studi

Tirocinanti

Possono essere tirocinanti i giovani che hanno già assolto l'obbligo scolastico, in particolare, i soggetti di seguito elencati:

- a. studenti che frequentano la scuola superiore, istituti professionali o corsi di formazione professionale;
- b. giovani in cerca di prima occupazione
- c. soggetti disoccupati compresi gli iscritti nelle liste di mobilità;
- d. studenti universitari, neo laureati o neo diplomati
- e. cittadini stranieri
- f. persone appartenenti a categorie svantaggiate

Possono, dunque, essere tirocinanti anche **cittadini dell'Unione Europea** che svolgano in Italia esperienze professionali anche nell'ambito di programmi comunitari, **nonché cittadini extra UE**, secondo criteri di reciprocità e modalità che devono essere definiti dal Ministero del Lavoro con proprio decreto.



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Tutore

Il soggetto promotore deve provvedere alla nomina di un tutor il quale **manterrà i rapporti tra ente promotore e il tirocinante** al fine di **verificare l'andamento del tirocinio e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto formativo.**

Al fine di evitare abusi e il venir meno delle finalità formative del tirocinio il Legislatore ha previsto dei limiti numerici in relazione alle dimensioni dell'impresa ospitante.

Per ospitare dei tirocinanti in azienda devono essere **verificati i seguenti limiti numerici:**

| Aziende | Numero tirocinanti consentito |
|---|--|
| Fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato | 1 |
| Fino a 19 dipendenti a tempo indeterminato | 2, contemporaneamente |
| Da 20 dipendenti a tempo indeterminato in avanti | non superiore al 10% dei dipendenti, contemporaneamente |

E' da segnalare che i limiti numerici si applicano anche ai tirocinanti stranieri.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Blancato